

POP-OAM-00-000-002
SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
(D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 24/2023)

ELENCO REVISIONI

REV	DATA	TIPO DI MODIFICA	EMESSO	VERIFICATO	APPROVATO
0	25/09/2020	Prima emissione	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
1	06/05/2021	§ 2, recapiti segnalazioni	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
2	02/08/2021	§ 2, recapiti componenti OdV	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
3	10/07/2023	Revisione generale	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
4	27/10/2023	§§ 1; 2.4	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
5	18/03/2024	Inserito § 2.8	RUO (Caminati)	RUO (Palladino)	OAM (Ravaoli)
6	08/06/2026	§§ 1; 2.1; 2.6; 2.8	RUO (Caminati)	RUO (Ravaoli)	OAM (Ravaoli)
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Le variazioni apportate nell'ultima revisione sono evidenziate mediante una barra laterale

SOMMARIO

1	SCOPO.....	3
2	MODALITÀ OPERATIVE	3
2.1	Chi è legittimato a segnalare	3
2.2	Quando si può segnalare.....	4
2.3	Cosa si può segnalare	4
2.4	Come si può segnalare	4
2.5	Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	5
2.6	Il sistema di protezione per il segnalante (e non solo)	5
2.7	La perdita delle tutele	6
2.8	La gestione delle segnalazioni.....	6
2.9	Definizioni	7

1 SCOPO

Obiettivo della disciplina sul c.d. “whistleblowing” è quello di tutelare da atti ritorsivi o discriminatori le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, delle disposizioni normative nazionali e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il “whistleblower” è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea (artt. da 275-bis a 275-decies del codice penale)
- violazioni delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, quando dette disposizioni siano imposte da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, (articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il canale di segnalazione interno¹ è gestito dall'Organismo di Vigilanza di Paresa S.p.A. e le segnalazioni possono essere inviate:

- **In forma scritta, con modalità informatiche, ai seguenti indirizzi:**
 - Avv. Paola Maschio (paola.maschio@melchionda.it)
 - Ing. Marcello Procopio (procopio@promosistemi.com)
- **Mediante un incontro diretto che può essere richiesto con la modalità sopra riportata**

In caso di conflitto di interessi del Gestore (ad esempio qualora uno dei gestori coincida con il soggetto segnalato) o di assenza prolungata di uno dei gestori, la gestione della segnalazione è affidata agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza escludendo il soggetto in conflitto o assente. Anche a tal fine è possibile inviare la richiesta a due soggetti diversi, entrambi appartenenti all'Organismo di Vigilanza.

2 MODALITÀ OPERATIVE

2.1 Chi è legittimato a segnalare

Possono effettuare segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste ex D. Lgs. 24/2023:

- dipendenti della Società
- lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per la Società
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per la Società

¹ Il canale di segnalazione interno è stato aggiornato ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I dati del segnalante saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

- azionisti della Società e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

2.2 Quando si può segnalare

- quando il rapporto giuridico è in corso
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- durante il periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati)

2.3 Cosa si può segnalare

- A) Violazioni del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo
- B) Violazioni della normativa nazionale (Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) e Violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5, 6, D. Lgs. n. 24/2023)²

2.4 Come si può segnalare

- A) Violazioni del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo:
esclusivamente sul canale interno
- B) Violazioni della normativa nazionale (Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) e Violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5, 6, D. Lgs. n. 24/2023)
in via prioritaria sul canale interno

La **segnalazione esterna** (all'ANAC, in forma scritta tramite la piattaforma informatica <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale) va effettuata **solo nei seguenti casi**:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

² «3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) [...].»

La **divulgazione pubblica** consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla legge solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato riscontrato entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

2.5 Condizioni per la protezione della persona segnalante

È previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere
- e
- le informazioni sono state segnalate e divulgate rispettando i termini del D. Lgs. 24/2023 sopra riepilogati

Si precisa che **la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità della persona segnalante in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni sopra precisate è possibile effettuare una segnalazione esterna.**

2.6 Il sistema di protezione per il segnalante (e non solo)

Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed il divieto di rivelare l'identità della persona segnalante è riferito non solo al nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si potrebbe ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non è rivelabile qualora l'addebito sia fondato su accertamenti autonomi e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora, invece, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo previo consenso espresso del segnalante, adeguatamente informato.

Protezioni dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsione si intende (art. 2, comma 1, lettera m), D. Lgs. n. 24/2023): «*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*».

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata)
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone

2.7 La perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

2.8 La gestione delle segnalazioni

A fronte del ricevimento di ciascuna segnalazione i gestori svolgono le seguenti attività:

- entro sette giorni dalla data di ricezione avisano il segnalante del ricevimento della segnalazione;
- interloquiscono con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni ai fini dell'attività d'indagine ed approfondimento in ordine alla fondatezza della segnalazione stessa;
- forniscono riscontro (anche interlocutorio) alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- ogni segnalazione è protocollata e, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria, conservata su server esterno alla Società ed accessibile ai soli gestori.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito.

2.9 Definizioni

(Art. 2 D. Lgs. n. 24 del 10.03.2023)

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di

subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).